

Prot. I 29/2020
del 21/11/2020
Tribunale

Prot. I. 37/2020
DEL 21/11/2020
PROCURA

**PROTOCOLLO DI INTESA SUL DEPOSITO ATTI
MEDIANTE PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO e MEDIANTE PEC
EX ART. 24 DECRETO-LEGGE N. 137/2020
CONDIVISO DA
TRIBUNALE DI URBINO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO
CAMERA PENALE DI URBINO**

I sottoscritti


Presidente del Tribunale di Urbino dr. Massimo Di Patria, Procuratore della Repubblica Dr. Andrea Boni, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. Giuseppe Recupero e Presidente della Camera Penale di Urbino Avv. Marcello Fagioli,

letto l'art. 24 del decreto-legge 28/10/2020, n. 137 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", laddove:

- **al comma 1** stabilisce: "In deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio, n. 35 (*ndr fino al 31/01/2021*), il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, **esclusivamente**, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia e con modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.";

- **al comma 2** stabilisce: "Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.";

- **al comma 4** stabilisce: "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (*ndr fino al*



31/01/2021), è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.”;

ritenuto opportuno regolamentare il deposito degli atti mediante convenzione, al di là degli obblighi di legge, al fine di contingentare gli ingressi all'interno del Palazzo di Giustizia di Urbino onde prevenire o comunque contenere al massimo il pericolo di diffusione di contagio epidemiologico da Covid-19;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. **Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p., fino al 31/01/2021 (od altro termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica eventualmente prorogato), verrà effettuato esclusivamente, mediante accesso al portale del processo penale telematico (PPT) mediante l'utilizzo dell'indirizzo <http://pst.giustizia.it> per i difensori iscritti con “ruolo avvocato” al Portale Servizi Telematici (PST) e conseguente accesso ad area riservata a mezzo smart card.**
Non è pertanto più ammesso il deposito cartaceo dei suddetti atti, fatti salvi casi di oggettiva e documentata impossibilità da parte dei difensori di procedere al deposito telematico.

Il portale del processo telematico (PPT) di cui all'art. 24 d.l. 137/2020 è stato individuato dal provvedimento del D.G.S.I.A. m-dg.DOG07.04/11/2020.0010667.ID che rimanda integralmente a quanto stabilito dal provvedimento del D.G.S.I.A. m_dg.DOG07.11/05/2020.0005477.ID. per il portale deposito atti penali).

Presupposto necessario del deposito degli atti di cui al **punto 1** è il preventivo aggiornamento da parte della Segreteria della Procura delle annotazioni a SICP dei procedimenti in fase di avviso di conclusione indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) sia riguardo all'avvenuta notifica dell'avviso sia riguardo alla nomina del difensore (di fiducia o di ufficio).

Le prime sperimentazioni effettuate hanno evidenziato che il sistema non consente all'avvocato - neppure a quello il cui nominativo risulti già inserito a SICP - di accedere al portale (PPT) se non invia l'atto di nomina mediante la funzionalità “nuovo deposito nomina” (qualora non sia mai stato nominato prima) o “sollecito annotazione nomina” (qualora invece la sua nomina sia già agli atti).

Dopo che l'avvocato avrà effettuato le operazioni suddette inerenti al deposito o sollecito annotazione nomina, la Segreteria della Procura, verificata la correttezza dei dati riportati nell'atto (per esempio, nominativo del P.M. titolare del procedimento, numero di R.G.N.R.), “accetta” la nomina e genera una ricevuta che il difensore visualizzerà “a video” (c.d. ricevuta di accettazione del deposito di cui all'art. 6 del provvedimento del D.G.S.I.A. m_dg.DOG07.11/05/2020.0005477.ID.) che contiene:

- un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
- i dati inseriti dal depositante;
- la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.

Una volta depositata la nomina sul portale (PPT), mediante la procedura sopra descritta, a cui sia seguito l'“accoglimento” della stessa da parte della Segreteria della Procura, il difensore potrà depositare gli atti successivi (memorie, documenti, richieste ed istanze

 2

indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale); seguirà nuova verifica della Segreteria della Procura ed ulteriore generazione di ricevuta di accettazione che il difensore visualizzerà "a video" nei termini anzidetti.

Inoltre, il difensore potrà sempre verificare lo stato del deposito accedendo al portale (PPT), laddove compariranno le diciture "inviato", "in transito", "in fase di verifica", "accolto", "rigettato", "errore tecnico", a seconda della fase in cui l'atto si trova, secondo le indicazioni riportate dall'art. 6 del provvedimento del D.G.S.I.A. m_dg.DOG07. 11/05/2020.0005477.ID.

Per consentire che l'atto superi il vaglio della scansione OCR che il sistema telematico esegue in automatico, gli atti inviati dal difensore dovranno rispettare determinati requisiti.

In particolare, l'atto di nomina in forma di documento informatico dovrà rispettare i seguenti requisiti di cui all'art. 4, co. 2, del provvedimento del D.G.S.I.A. m_dg.DOG07.11/05/2020.0005477.ID:

- formato PDF;
- sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Inoltre, la nomina dovrà essere priva di qualsivoglia abbreviazione o sigla nel testo ("p.p.", "proc. pen.", "Sost. Proc.", "Avv." ed altre).

Come prescritto dall'art. 4 del citato provvedimento del D.G.S.I.A., l'atto che verrà inviato tramite portale del processo penale telematico (PPT) dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- formato PDF;
- ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è ammessa la scansione di immagini);
- sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico, a loro volta, rispetteranno i seguenti requisiti:

- formato PDF;
- le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*.

2. **Poiché il deposito degli atti di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.l. 137/2020, "si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento"** (ndr del D.G.S.I.A.), la ricevuta in questione è da intendersi quella già richiamata nel punto che precede (c.d. ricevuta di accettazione del deposito di cui all'art. 6 del provvedimento del D.G.S.I.A. m-dg.DOG07. 11/05/2020.0005477.ID.) e cioè, quella contenente un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero, i dati inseriti dal depositante e la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.

La Segreteria della Procura verificherà quotidianamente, nell'apposita sezione del portale, l'avvenuta corretta ricezione degli atti inviati dai difensori al fine di consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 415 bis c.p.p..



Qualora l'atto di nomina del difensore venga trasmesso tramite portale (mediante la funzionalità "nuovo deposito nomina" oppure mediante "sollecito annotazione nomina", a seconda dei casi) nell'ultimo giorno utile per il deposito degli atti di cui all'art. 415 bis, co. 3, c.p.p. (cioè il ventesimo giorno dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini), l'invio dell'atto dovrà essere effettuato dal difensore in orario d'ufficio compatibile con la possibilità per la Segreteria della Procura di verificare il corretto deposito dello stesso nel PPT in modo da consentire la generazione della "ricevuta di accettazione" che verrà poi visualizzata "a video" dall'avvocato (condizione indispensabile per permettere al difensore di inviare tramite il PPT gli ulteriori atti di cui all'art. 415 bis co. 3 c.p.p.).

In tal modo, l'avvocato potrà tempestivamente inviare, nella medesima giornata le memorie, documenti, richieste ed istanze di cui all'art. 415 bis, co. 3, c.p.p. a cui seguirà ulteriore verifica della Segreteria della Procura ed invio al difensore di ricevuta di accettazione.

Qualora, invece, in caso di trasmissione degli atti difensivi nell'ultimo giorno utile per il deposito degli atti di cui all'art. 415 bis, co. 3, c.p.p., la Segreteria della Procura non sia in grado, per qualsivoglia ragione (carenza di personale, problemi tecnico-informatici o altri motivi), di effettuare tempestivamente, nella medesima giornata, la verifica del corretto deposito dell'atto nel PPT in modo da consentire il recapito al difensore della "ricevuta di accettazione" (condizione indispensabile per permettere al predetto di inviare tramite il PPT gli ulteriori atti di cui all'art. 415 bis co. 3 c.p.p.), il deposito delle memorie, documenti, richieste ed istanze di cui all'art. 415 bis c.p.p., avverrà di fatto il giorno successivo non festivo.

3. **Il deposito con valore legale di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 del decreto-legge n. 137/2020, fino al 31/01/2021 (od altro termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica eventualmente prorogato), potrà avvenire - in alternativa al deposito cartaceo - presso gli indirizzi PEC del Tribunale di Urbino (depositoattipenali.tribunale.urbino@giustiziacert.it) e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino (depositoattipenali.procura.urbino@giustiziacert.it), espressamente indicati nell'allegato 1 del provvedimento del D.G.S.I.A. m_dg.DOG07.09/11/2020.0010791.ID.**

Il deposito dei suddetti atti presso indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati sarà privo di valore legale.

Nell'oggetto della PEC il difensore specificherà il numero di R.G.N.R. del procedimento, il nominativo del magistrato e l'ufficio destinatario (come da tabella ed esempi che seguono) e nel corpo della PEC indicherà la tipologia dell'atto inviato (ad esempio "istanza di revoca o modifica misura ai sensi dell'art. 299 c.p.p.)."

DESTINATARIO	ABBREVIAZIONE
Procura, segreteria del dibattimento	SEGRDIB
Procura, segreteria delle indagini preliminari e deposito atti	SEGRIP
Procura, segreteria esecuzione	SEGRES
Procura, segreteria atti civili	SEGRIV

mirabella fage *ben* *ch* *WZ* 4

Tribunale, cancelleria dibattimento monocratico da udienza preliminare	DIBMON
Tribunale, cancelleria dibattimento collegiale (o riesame)	DIBCOLL
Tribunale, cancelleria dibattimento da citazione diretta	DIBCIT
Tribunale, cancelleria esecuzione dibattimento	DIBES
Tribunale, cancelleria giudice per le indagini preliminari (anche esecuzione)	DIBGIP
Tribunale, cancelleria giudice dell'udienza preliminare (anche esecuzione)	DIBGUP

Esempio: il difensore, nel procedimento iscritto al numero 1234/2020 R.G.N.R., vuole inviare istanza di rinvio per legittimo impedimento in relazione a un'udienza dibattimentale da citazione diretta tenuta dal giudice XXX.

OGGETTO della PEC: DIBCIT-1234/2020-XXX (nominativo del giudice)

Testo della PEC: in allegato istanza di rinvio dell'udienza del (data) per legittimo impedimento.

Primo allegato alla PEC: file denominato "istanza" in formato pdf, ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata (come più avanti dettagliato).

Altri allegati alla PEC: ulteriori files opportunamente e sinteticamente denominati secondo il loro contenuto (es. "certificato medico") nel rispetto delle regole tecniche più avanti dettagliate.

L'atto del procedimento inviato in allegato a mezzo PEC rispetterà i seguenti requisiti, come prescritto dall'art. 3 del provvedimento del D.G.S.I.A. m_dg.DOG07.09/11/2020.0010791.ID:

- formato PDF;
- ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è ammessa la scansione di immagini);
- sottoscritto con forma digitale o firma elettronica qualificata.

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico, a loro volta, rispetteranno i seguenti requisiti, come prescritto dall'art. 3 del citato provvedimento del D.G.S.I.A.:

- formato PDF;
- le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

Le tipologie di firma ammesse sono PADES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

In attesa di disposizioni normative in merito all'istituzione del registro di cui al co. 5 dell'art. 24 d.l. 137/2020, la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Urbino provvederanno

murelo bel *ben* *As* *UD* ⁵

rispettivamente con specifiche disposizioni interne ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite gli indirizzi PEC di cui al presente punto 3.

4. Sarà cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino invitare i propri iscritti all'utilizzo del portale quale sistema esclusivo di deposito degli atti di cui al **punto 1** ed al deposito dei restanti atti di cui al **punto 3** presso gli indirizzi PEC sopra indicati **fino al 31/01/2021 (od altro termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica eventualmente prorogato)**.

Il presente protocollo ha efficacia immediata fino al 31/01/2021(od altro termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica eventualmente prorogato), fatte salve eventuali modifiche che le parti si riservano di apportare in caso di evoluzioni normative o informatiche.

Il protocollo è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Irene Lilliu (in qualità di magistrif della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino), del dr. Egidio de Leone (in qualità di magistrif del Tribunale di Urbino) e dell'Avv. Gabriele Braccioni del foro di Urbino.


Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza del presente protocollo al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, al Direttore Generale per i Sistemi informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, a tutti i Magistrati togati ed onorari ed al personale amministrativo del Tribunale e della Procura di Urbino, alle Sezioni di polizia giudiziaria ed a tutti gli Avvocati del foro di Urbino.

Il presente protocollo verrà pubblicato sui siti web del Tribunale di Urbino, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

Urbino, 20/11/2020

Il Presidente del Tribunale

Dot. Massimo Di Patria



Il Procuratore della Repubblica

Dr. Arianna Beni



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Giuseppe Recupero



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Marcello Fagioli

